

## In vigore l'obbligo di contratti collettivi per beneficiare dei bonus edilizi

In base a quanto disposto dall'articolo 28 *quater*, inserito dal Senato nella legge 25/2022 di conversione del dl 4/2022 ("Sostegni ter"), a partire dal 27 maggio 2022 e per i lavori di importo superiore a 70.000 euro è possibile accedere ai bonus edilizi SOLO se le imprese applicano ai propri dipendenti il **contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)**, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. I subappaltatori sono tenuti a rispettare le stesse regole sull'applicazione del CCNL.

La legge n. 25/2022, al cui interno è stato assorbito il dl n. 13/2022 (decreto Antifrodi-bis), contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Al fine di contenere le frodi registrate in materia di bonus edilizi, il provvedimento interviene a regolarizzare i seguenti tre aspetti:

- **cessione e sconto in fattura, limitando le cessioni a 3;**
- **sanzioni per gli asseveratori mendaci e polizze assicurative;**
- **applicazioni CCNL in cantieri sopra i 70.000 euro.**

Il provvedimento, oltre ad inserire disposizioni di controllo più stringente sulle cessioni dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi, prevede un nuovo specifico obbligo per ottenere la fruizione delle varie agevolazioni in edilizia: si tratta dell'**applicazione del contratto collettivo di lavoro**.

In particolare, l'articolo 28-*quater*, inserito dal Senato, introduce una misura finalizzata ad innalzare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (misura già contenuta nel decreto Antifrodi-bis, dl n. 13/2022, che confluisce ora nel testo in esame, mantenendo gli effetti già prodotti): dopo il comma 43 all'articolo 1 della legge n. 234/2021, è inserito il 43-*bis* che riporta quanto segue:

*nel caso in cui l'importo dei lavori supera i 70.000 euro, l'impresa è tenuta ad **applicare i contratti collettivi del settore edile, CCNL, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La mancata applicazione comporta l'esclusione dai bonus edilizi.***

In definitiva, l'applicazione del CCNL per i lavori relativi al Superbonus e agli altri bonus casa, di seguito elencati, diventa un requisito ulteriore e necessario da dover rispettare; in caso contrario, i beneficiari finali dei bonus fiscali rischiano di perdere la detrazione fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.

L'obbligo introdotto dalla legge n. 25/2022 si applica a **decorrere dal 27 maggio 2022** (ossia dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 13/2022, avvenuta il 26 febbraio) nell'ambito dei lavori avviati successivamente a tale data ed interesserà i lavori edili o di ingegneria civile individuati dall'allegato X del dlgs n. 81/2008 di importo superiore a 70.000 euro, quali:

- lavori di costruzione;
- manutenzione;
- riparazione;
- demolizione;
- conservazione;
- risanamento;
- ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.

**Fanno parte dei lavori elencati nell'allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.**

L'obbligo di applicazione del CCNL vige nei confronti di tutti i datori di lavoro che vogliono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

- ristrutturazione edilizia;
- ecobonus;
- sismabonus;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- adeguamento degli ambienti di lavoro;
- cessioni dei crediti di imposta;
- bonus facciate;
- bonus verde.

La norma specifica, inoltre, che il contratto collettivo applicato deve essere indicato:

- nell'atto di affidamento dei lavori;
- nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

La verifica dell'indicazione del CCNL è obbligatoria per i professionisti ed i responsabili dell'assistenza fiscale che devono rilasciare il visto di conformità, laddove previsto: alle verifiche preliminari all'apposizione del visto di conformità si affiancherà, quindi, anche quella specifica relativa all'indicazione del CCNL in fattura.

I controlli avvengono da parte dell'Agenzia delle Entrate che può avvalersi anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

Ai sensi del codice appalti (articolo 105 comma 14 del dlgs n. 50/2016) si ha che:

*Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'**applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro**, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.*

Pertanto, le suddette disposizioni ed i conseguenti controlli dovranno essere applicati **anche ai subappaltatori**, che sono tenuti a garantire stessi diritti e doveri.

In allegato il [testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale](#).

(Articolo tratto da *Professione Geometra* Rivista online dell'Associazione Nazionale Donne Geometra – 31.05.2022)